



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LEONE SINIGAGLIA"**

Corso Sebastopoli 258 10137 Torino

Tel. 011367407 Fax. 011361866

C.F. 97833140011

E-mail: toic8by007@istruzione.it - toic8by007@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.icleonesinigaglia.edu.it/>

CIRCOLARE N. 45

Torino 25 ottobre 2019

Al personale docente e A.T.A

Al direttore SS.GG.AA.

Ai genitori degli alunni

All'Albo d'istituto - Sito web

OGGETTO: DIRETTIVA "VIGILANZA SUGLI ALUNNI"

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Si trasmette la presente direttiva, per definire in via preventiva le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La presente direttiva viene diffusa mediante:

- > presa visione da parte di tutto il personale docente e ATA
- > informazione ai genitori degli alunni
- > pubblicazione sul sito web della scuola

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

1. Quadro normativo di riferimento.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna

alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894). **La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola 2006/09, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli in aula e vigilando durante tutto l'orario scolastico fino al termine delle lezioni e all'uscita dalla scuola. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "**culpa in vigilando**"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (Art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09). All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

a) **SCUOLA DELL'INFANZIA.** I bambini sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione e, in caso di ingresso posticipato oltre le ore 09.00, ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni. Prima dell'orario di ingresso, i genitori possono richiedere del servizio di pre-scuola.

b) **SCUOLA PRIMARIA** L'ingresso in istituto degli alunni è regolato dal suono della campanella: **8,20 per le classi prime, 08.25 per le classi seconde e terze, infine 8.30 per le quarte e quinte.** In caso di pioggia o maltempo sarà possibile sostare sotto il porticato in attesa dell'ingresso.

I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma **sono tenuti a non lasciarli incustoditi** prima dell'orario d'ingresso.

Prima dell'orario di ingresso, i genitori possono richiedere del servizio di pre-scuola a pagamento.

I docenti attendono gli alunni in classe, sulla soglia della porta, assicurandosi che in modo particolare i più piccoli ripongano correttamente i giubbotti e gli zaini e non si attardino nei corridoi.

c) **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.** Alle ore 08.00, al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente nell'atrio della scuola e raggiungono autonomamente le aule, dove li attendono i docenti in servizio durante la prima ora.

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana, tranne che per alunni con disabilità, autorizzati dal dirigente scolastico e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico o degli assistenti igienico-personali.

4. Vigilanza alla porta di ingresso e cancelli. I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. **La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli andranno chiusi tassativamente entro le ore 09.00 (infanzia), 08.40 (Primaria e Secondaria di primo grado).**

5. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza. Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente **non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Dirigenza.

6. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone il seguente piano delle pause ricreative:

	ORARIO	VIGILANZA
INFANZIA	09.30 – 10.00 (con assistente operatore nei tre padiglioni) 12.00 – 12.45 Mensa	Docente in servizio
PRIMARIA	Ore 10:30 – 10:50 A partire dalle 12.30, le classi si alternano in refettorio secondo gli orari stabiliti ed effettuano la ricreazione di 30 minuti al rientro dal refettorio. Le lezioni pomeridiane iniziano per tutte le classi entro le 14:30.	Docenti in servizio
SECONDARIA PRIMO GRADO	Ore 09.55 -10.05 Ore 11.55-12.05	Docente della seconda ora Docente della quarta ora

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi. Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni

presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici.

In particolare i docenti della primaria guidano i bambini ordinatamente fino ai servizi durante i tre momenti di pausa previsti.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione. Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

7. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio a fine lezioni.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che:

- Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigilino il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
- Gli alunni della scuola dell' Infanzia siano affidati ai genitori o ai loro delegati dal docente in servizio, durante i seguenti orari: 13.00-13.15 (prima uscita) e 15.45-16.00 (seconda uscita)
- I docenti della Primaria e della Secondaria di Primo Grado impegnati nell'ultima ora di lezione siano tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, posizionandosi davanti alla scolare e assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Nello scendere le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.
 - Per la **Scuola Primaria**, l'uscita degli alunni è regolata dal suono della campanella:
 - h.16.15 avvertimento per le classi prime a prepararsi e posizionarsi all'uscita;
 - h. 16.20 uscita delle classi prime;
 - h.16:25 uscita delle classi seconde e terze;
 - h.16.30 uscita delle classi quarte e quinte.
 - Per la scuola secondaria l'uscita è prevista alle ore 14.00 per tutte le classi.

Gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati, che attendono gli allievi nel cortile antistante la scalinata. Per ragioni di sicurezza è vietato ai genitori salire sulle scale e intrattenersi con le insegnanti.

I docenti provvederanno, durante i primi giorni, a fare compilare, eventualmente, le deleghe e a farsi consegnare fotocopia del documento di identità della persona delegata. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta. Necessitano di delega anche gli istruttori e i docenti facenti capo ad associazioni sportive e culturali con cui la scuola ha stipulato delle collaborazioni per l'espletamento di attività dopo le 16.30. Pertanto, il docente che accompagna la classe all'uscita consegnerà i bambini iscritti alle diverse attività al personale addetto che aspetta nell'atrio della scuola e che li accompagnerà negli spazi adibiti. Tale prassi si applica anche per il personale educativo che svolge il servizio di post-scuola.

8. Uscita autonoma degli alunni a fine lezioni – per la scuola secondaria di I grado L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta

autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e devono essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi. I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli compileranno e sottoscriveranno un'apposita autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di conservarle nel registro di classe.

10. Ritardi genitori all'uscita Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa (10 minuti) e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Dirigenza. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Dirigenza contatterà la locale stazione dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico

11. Entrate in ritardo/Uscite anticipate Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe se accompagnati da un genitore o se forniti di giustificazione sul libretto. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente. Nel caso di ripetuti ritardi ingiustificati, su segnalazione dei docenti, la scuola contatterà la famiglia. Il ritardo ingiustificato va annotato sul registro di classe, specificando l'ora di arrivo. Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle lezioni. I permessi di uscita anticipata per giustificati motivi saranno concessi dal dirigente scolastico, esclusivamente se l'alunno verrà prelevato direttamente da un genitore o altro adulto delegato per iscritto. Il genitore ha l'obbligo di firmare il permesso di uscita anticipata, che viene tenuto nel registro di classe. Dopo tre entrate posticipate e/o tre uscite anticipate all'interno dello stesso mese, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal dirigente scolastico.

12. Uscite degli alunni dalla classe.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed al grado di maturità) sia tale da non comportare alcun potenziale pericolo. Dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorre a tale misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o di collaboratori scolastici. Allo stesso modo, i docenti non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattiche (fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

13. Mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola

dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

14. Vigilanza durante gli spostamenti dall'aula alla Palestra e Laboratori Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione fisica per la scuola Secondaria. Nella scuola Primaria, l'istruttore di attività sportiva condurrà la lezione in presenza/sotto la sorveglianza del docente di classe che lo coadiuverà nella gestione della disciplina. Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

15. Esperti esterni Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente.** Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

16. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

17. Ingresso nei cortili dei plessi Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati. Le classi possono svolgere in cortile sia attività didattiche sia attività ricreative. Occorre evitare che troppe classi si rechino in cortile in quanto l'assembramento aumenterebbe il rischio di infortuni. Si suggerisce la presenza di non più di 4-5 classi, alternandosi nell'orario. Il docente vigilerà affinché i propri alunni non giochino a calcio, si arrampichino sugli alberi o si allontanino dalla sua visuale.

18. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

19. Ingresso dei genitori nei plessi dell'Istituto Al fine di creare un ambiente sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell'opera educativa dei docenti, i genitori non possono accedere alle aule. Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l'inizio delle attività didattiche, nei locali della scuola.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti.

Per situazioni di estrema urgenza, i genitori attenderanno i docenti nell'atrio degli edifici.

I collaboratori scolastici recapiteranno nelle classi eventuali oggetti (occhiali, chiavi e materiale essenziale) e/o vigileranno gli alunni per i momenti di temporanea assenza dei docenti.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.

I genitori che sono presenti a scuola per colloqui, assemblee, incontri collegiali, non devono portare con sé i propri figli. Presso la scuola primaria è possibile richiedere a pagamento il servizio *di baby sitting*

20. Ingresso di estranei nei plessi dell'Istituto È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico. È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta del dirigente scolastico. I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente Scolastico, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

21. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il dirigente scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere del Consiglio di Classe. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

22. Somministrazione farmaci agli alunni La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria). Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: - il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

23. Sicurezza È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; - presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili; - prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc; - accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili; - dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contattori, ecc. privi di cassette di sicurezza; - dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è

opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

24. Divieto utilizzo cellulari È TASSATIVAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007), **ECCEPTE CHE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE AUTORIZZATE DALL'INSEGNANTE.**

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA II divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della riservatezza e quindi perseguibili per legge. Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con l'annotazione sul registro di classe e la segnalazione ai genitori. Nei casi più gravi o di ulteriori reiteratezioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.

26. Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Presso questa istituzione scolastica, sono stati individuati due docenti l'ins.te Maria Giuseppa PAPPALARDO e la prof.ssa Elena CAGNAZZI, quali referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Francesca Maria MARINO